PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2356 di mercoledì 17 marzo 2010

La FAD e la formazione di RSPP, addetti all'emergenza e RLS

Un chiarimento sulla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio e primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).

google_ad_client

La Direzione Prevenzione della Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, ha pubblicato nella sezione del sito regionale dedicato alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un chiarimento in merito alla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), addetti antincendio e gestione dell'emergenza, addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Le linee interpretative pubblicate dalla Direzione Prevenzione sono indirizzate agli SPISAL (Servizi per la Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) ma "intendono comunque orientare nel lavoro quotidiano i soggetti della prevenzione negli ambienti di lavoro, secondo metodologie validate" in ordine alle criticità interpretative della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro vigente.

Secondo il chiarimento della Regione Veneto sono numerosi i corsi di formazione che allo stato attuale della legislazione* possono essere svolti attraverso l'utilizzo della formazione a distanza (FAD), sia nella completezza del percorso formativo (come i corsi per lavoratori o per RLS), sia parzialmente per la parte relativa alla formazione teorica (addetti antincendio e primo soccorso).

Ai corsi indicati della Regione Veneto che possono essere svolti attraverso la formazione a distanza sono poi da aggiungere i corsi di aggiornamento per RSPP espressamente previsti in questa modalità dal punto 3 dell'Allegato 1 dell' Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (richiamato dall'articolo 32 del decreto legislativo 81/2008).

Inoltre, per quanto riguarda la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e gestione dell'emergenza, è da ricordare che l'utilizzo di sussidi audiovisivi nella parte pratica dei corsi di formazione per aziende a rischio di incendio basso (sussidi che sono quindi erogabili anche attraverso la formazione a distanza) è prevista dall'Allegato IX del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 1998.

Pietro de' Castiglioni

* In attesa dei futuri accordi Stato Regioni che dovranno definire le modalità di erogazione della formazione per queste figure ma la cui approvazione è stata rimandata alla fine dell'anno.

Il chiarimento della Regione Veneto

Domanda:

Sono validi i **corsi *on line* (FAD)** per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio, Addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS)?

Risposta:
1. nei corsi di formazione per **ASPP e RSPP**, disciplinati dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26.01.06 **non è ammesso** l'erogazione della formazione a distanza Rimangono al di fuori del menzionato divieto i corsi di per RSPP/ Datori di lavoro (art.34 D.lgs. 81/08);

2. per quel che concerne la formazione degli **Addetti al servizio antincendio**, di cui al DM 10 marzo 1998 (art. 7 e All. IX), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni di **teoria** possa eventualmente essere **svolta con modalità FAD**, non sussistendo espresso divieto, mentre la fase di **esercitazione pratica** - in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che caratterizzano il ruolo in esame - **debba essere effettiva** e non possa venire svolta unicamente con supporti audiovisivi;

3. in ordine alla formazione degli **Addetti al pronto soccorso** aziendale, alla luce della disciplina dettata dal DM 15 luglio 2003, n. 388 (art. 3 e All. III), si ritiene che la fase di apprendimento delle **nozioni teoriche** possa eventualmente essere svolta **con modalità FAD**, mentre risulta oltremodo opportuno che la **capacità di intervento sul campo** sia acquisita mediante **esercitazioni pratiche** (anche in questo caso viste le caratteristiche operative del ruolo considerato);

4. riguardo ai corsi di formazione per i **lavoratori e gli RLS** (art. 37 D.Lgs. 81/08) non sussistono impedimenti allo svolgimento con **modalità FAD**.

N.B. In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell'acquisizione delle nozioni trasmesse e nell'apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

Aggiornamento del 14.11.2011: Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, Direzione Prevenzione - Linee interpretative formazione on-line (file pdf, 47 kB).

La pagina dedicata alla formazione contenente il chiarimento.

Pietro de' Castiglioni

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it